

## INFORMATIVA

Innanzitutto chiariamo che:

- tale informativa è rivolta ai dipendenti del settore pubblico a tempo indeterminato assunti prima del 2001 e in regime di TFS che non sono iscritti a FONDEMAIN (ex FOPADIVA), i quali sono chiamati a valutare di iscriversi al Fondo entro il 31/12/2020, termine oltre il quale non sarà più possibile farlo;
- coloro che sono iscritti a FONDEMAIN non ne sono interessati per cui non sono chiamati a fare alcuna scelta.

**Il 31 dicembre 2020 scade, appunto, il termine per i dipendenti del settore pubblico a tempo indeterminato assunti prima del 2001 e in regime di TFS per aderire a un fondo pensione negoziale quale FONDEMAIN.**

Il prossimo 31 dicembre scade, infatti, il termine per esercitare l'opzione – mediante l'adesione a un fondo negoziale di previdenza complementare – per la trasformazione del Trattamento di fine servizio (TFS) in Trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti del settore pubblico assunti prima del 2001 a tempo indeterminato e in regime di TFS. Il termine per l'esercizio di questa facoltà, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2001 – dall'articolo 2 dell'Accordo quadro Aran Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti del settore pubblico (di seguito AQN del 1999) – è stato successivamente prorogato con successivi accordi e, da ultimo, fissato al 31 dicembre 2020.

I suddetti lavoratori sono in regime di TFS. Se aderiscono a un fondo pensione negoziale – ai sensi dell'AQN del 1999 – trasformano il TFS in TFR (mediante l'opzione) e destinano alla previdenza complementare quote di TFR stabilite dalla contrattazione collettiva, accantonate e rivalutate figurativamente presso la gestione dipendenti pubblici dell'INPS.

I dipendenti iscritti, ai fini TFS e TFR, alla gestione dei dipendenti pubblici INPS hanno diritto, inoltre, a un'ulteriore quota di finanziamento della propria posizione di previdenza complementare a carico della gestione stessa e pari all'1,5% della retribuzione contributiva utile per il calcolo del TFS.

L'opzione è il meccanismo mediante il quale i dipendenti del settore pubblico in regime di TFS, aderendo ai fondi pensione negoziali, trasformano il proprio trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto al fine di disporre di quote di questa prestazione da destinare alla previdenza complementare. L'opzione – che si esercita mediante apposita sottoscrizione nel modulo di adesione – è strettamente connessa e non separabile dall'adesione al fondo pensione. Si può dire che l'opzione è una conseguenza necessaria dell'adesione da parte del lavoratore in regime di TFS. In altre parole, non è possibile optare per il TFR senza aderire al fondo pensione e l'adesione al fondo comporta in modo automatico l'esercizio dell'opzione.

Per consentire l'adesione al personale in TFS oltre il termine del 31 dicembre 2020, si rende necessario un accordo di integrazione e/o modifica dell'AQN del 1999 (preferibilmente da recepire in apposito DPCM integrativo di quello del 20 dicembre 1999 e s.m.i.).

In mancanza di un intervento in tal senso, i dipendenti pubblici, assunti prima del 2001 a tempo indeterminato e in regime di TFS, non potranno più aderire a un fondo pensione negoziale, perdendo così la possibilità di beneficiare delle opportunità e dei vantaggi offerti loro dalla previdenza complementare di natura contrattuale, tra cui:

1. il versamento del **contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro** previsto contrattualmente;
1. l'accantonamento dell'**ulteriore contributo, pari all'1,5%** della retribuzione contributiva utile per il calcolo del TFS, a carico della gestione dipendenti pubblici dell'INPS;
2. i **vantaggi fiscali**, sia in fase di contribuzione (deducibilità dal reddito e tassazione agevolata dei rendimenti), sia in fase di erogazione (tassazione agevolata).

A questi aggiungansi le ulteriori prerogative che il fondo pensione territoriale FONDEMAIN può vantare e offrire ai propri aderenti:

- i **costi di gestione molto contenuti**, essendo FONDEMAIN un'associazione senza finalità di lucro, notevolmente inferiori rispetto a quelli medi delle forme pensionistiche di mercato concorrenti (fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici - PIP);
- la **prossimità del Fondo agli aderenti** e la capacità di assisterli personalmente, pianificando un percorso adeguato senza lasciarli in balia della casualità;
- l'**intercategorialità**, che consente al lavoratore di rimanere iscritto al Fondo (è una facoltà, non un obbligo) anche nel caso in cui cambi lavoro e categoria, purché continui a svolgere la propria attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- la "**vicinanza**" degli **Organi statutari** del Fondo, a cui sono connessi una maggiore possibilità per il lavoratore di entrare a farvi parte, e partecipare così attivamente alla vita del Fondo, e un rapporto più diretto con i rappresentanti degli stessi;
- il **ruolo di sostegno della Regione autonoma Valle d'Aosta**, che, ai sensi delle leggi regionali n. 22/97 e 27/2006, ha promosso la costituzione del Fondo e ne agevola il funzionamento grazie al convenzionamento con la Società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa.

Per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento, è possibile rivolgersi presso gli uffici del Fondo in località Autoporto, 33e – 11020 Pollein (AO) - tel. 0165.230060, e-mail [info@fondemain.it](mailto:info@fondemain.it) , PEC [fondemain@pec.it](mailto:fondemain@pec.it) .